



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1409

Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

Indice

1. DDL S. 1409 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1409	4

1. DDL S. 1409 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1409
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

Iter

3 settembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1409

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Luca Ciriani](#) ([Fdi](#)), [Daniela Garnero Santanche'](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 132 del 11 luglio 2019.

Classificazione TESEO

AGEVOLAZIONI FISCALI , COSTRUZIONI ANTI SISMICHE , RISPARMIO ENERGETICO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) e [10^a \(Industria, commercio, turismo\)](#) in **sede referente** il 3 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 253 del 3 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1409

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE BERTOLDI**, **CIRIANI** e **GARNERO SANTANCHÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2019

Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recentemente convertito dal Parlamento con la legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto all'articolo 10 novelle agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recanti alcune misure relative ad incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, stabilendo in particolare la possibilità di ricevere, per il soggetto che sostiene le spese per tali interventi, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Tali disposizioni, peraltro modificate nel corso dell'esame parlamentare, hanno, se possibile, ulteriormente peggiorato le misure inizialmente previste nel testo originario, in considerazione degli effetti negativi e penalizzanti che non tarderanno a manifestarsi sugli operatori del settore, artigiani, piccole imprese edili, e che scaricheranno su di essi l'anticipo delle detrazioni sotto forma di sconto. Appare pertanto evidente come le modifiche al decreto-legge n. 63 del 2013, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, per come impostate, avvantaggeranno fortemente le grandi aziende del settore e le *multiutilities*, appesantendo direttamente sulle piccole e piccolissime imprese del settore gran parte dell'onere finanziario derivante dal costo dell'intervento. Inoltre dalla previsione che tali misure siano opzionali, risulta altrettanto palese che tale decisione normativa sia fortemente ingannevole. Ed il ricorso all'*Antitrust* e alla Commissione europea da parte della Confederazione degli artigiani, per ottenere la cancellazione dello sconto in fattura per *ecobonus* e *sismabonus* come stabiliti dal cosiddetto decreto crescita (considerato come tali norme rappresentino un tentativo per favorire la concentrazione del mercato della riqualificazione energetica nelle mani di pochi operatori) conferma l'inadeguatezza di tali interventi legislativi, in quanto questi alterano i principi di concorrenza e rappresentano un indebito aiuto di Stato per le grandi imprese a danno delle piccole e medie. Occorre ricordare inoltre che, nella sua originaria formulazione, l'*ecobonus* ha contribuito a contrastare l'evasione fiscale, a stimolare la domanda privata e gli investimenti in innovazione delle PMI. Tuttavia con le recenti modifiche introdotte, il rischio più che evidente è che si interrompa il circuito virtuoso che responsabilizzava tutti gli attori della filiera (dal consumatore al fornitore), privando le imprese della necessaria liquidità per realizzare nuovi investimenti e mettendo di conseguenza a repentaglio la loro stessa sopravvivenza. In tale quadro, il presente disegno di legge interviene modificando gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, già modificati dall'articolo 10 del decreto crescita, attraverso l'intervento degli istituti di credito bancario e degli intermediari finanziari, i quali, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti, possono attivare in qualsiasi forma e

modalità strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi). Tale misura pertanto intende sostenere le piccole e piccolissime imprese del settore edile, per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica, (già vessate oltre misura dal carico fiscale e burocratico), imprese che, attraverso l'appoggio del settore bancario e della Cassa depositi e prestiti, possono cedere o far acquisire il credito d'imposta che vantano, come previsto dal medesimo articolo 10, ai predetti soggetti e contestualmente ricevere come rimborso la prestazione d'opera effettuata al cliente. L'iniziativa legislativa, composta da un solo articolo, è finalizzata pertanto a coinvolgere il sistema bancario e di intermediazione finanziaria a sostegno degli artigiani, delle imprese dei settori impianti, legno e arredamento, nella convinzione che un evidente cambio di rotta, sotto il profilo legislativo, possa evitare di segmentare il mercato dei servizi energetici ad esclusivo favore di imprese più strutturate e capienti, inficiando le condizioni di concorrenza e ponendo di fatto una barriera all'accesso delle piccole imprese per il mercato interessato. Un mercato che appare indubbiamente rilevante, considerato che, secondo l'ultimo Rapporto Enea, i lavori di efficientamento energetico del patrimonio edilizio che hanno beneficiato del cosiddetto *ecobonus* nel 2018 sono stati 334.000, con 3,3 miliardi di euro di investimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

« 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico ».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

« 1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello

sviluppo economico ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 dell'articolo 14 e 1-*octies* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2020 e 2021;

c) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono emanati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato dalla presente lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per l'anno successivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

